

COMUNE DI LOZIO

Via Giacomo Cappellini 9 - 25040 – LOZIO - PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI

IGIENE URBANA (CIG BACD01FBF8)

N. **396** di Rep.

L'anno duemila**VENTISEI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE**

(15 APRILE 2026)

In Lozio, nella residenza municipale davanti al sottoscritto ufficiale rogante dott.ssa Elisabetta Maggioni, segretario comunale del Comune di Lozio (BS), competente ai sensi dell’art. 97 comma 4, lettera c) della Legge 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI LOZIO**, con sede 25040 Lozio (BS), in Via Giacomo Cappellini 9, codice fiscale 01127210175 e partita IVA 00603590985, rappresentato da Pierfrancesco Bonadei, nato a Berzo Demo (BS) il 18 ottobre 1967, che interviene al presente atto in nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., allo scopo autorizzato con Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 20/06/2024;

e

- **VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.** con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti 65, Codice Fiscale e Partita Iva 02245000985, rappresentata dal Procuratore e Direttore Generale Dott. Mario Damioli, giusta procura del 27

giugno 2025 rep. nr. 53.895 e raccolta nr. 23.259 notaio Alessandro Serioli che si

allega al presente atto, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

Premesso che:

- Valle Camonica Servizi S.r.l.. è la società in house a totale capitale pubblico

partecipata dal Comune di Lozio e da oltre 40 Comuni e altri enti locali

sovracomunali appartenenti prevalentemente al territorio della Comunità Montana

di Valle Camonica ed è affidataria, secondo le modalità dell'"*in house providing*",

della gestione dei servizi di igiene urbana nei Comuni soci;

- il Comune di Lozio ha proceduto, con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del

15/12/2025; ad affidare alla predetta Valle Camonica Servizi S.r.l. - secondo le

modalità dell'"*in house providing*" per il periodo intercorrente dal 01/01/2026 al

31/12/2040 - i servizi di igiene urbana come riportati nel disciplinare tecnico

allegato (ALLEGATO F) e di seguito sommariamente indicati:

- servizi di raccolta "porta a porta" e trasporto rifiuti urbani differenziati e

indifferenziati;

- servizi di trasporto container per rifiuti da piattaforme ecologiche/centri di

raccolta sino ai siti di trattamento, recupero, smaltimento;

- servizi di trattamento dei rifiuti raccolti;

- gestione delle piattaforme ecologiche/centri di raccolta,

- micro-raccolte (pile, oli vegetali, farmaci etc.);

- raccolta ingombranti a domicilio;

- servizi accessori, opzionali e complementari (servizi stagionali, servizi di

ragnatura, servizi a spot, servizi di spazzamento strade, etc.)

- il Comune di Lozio ha proceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla

sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica

preordinati all'affidamento diretto, approvando conseguentemente la relazione

prevista dall'art. 17, comma 2, del D.L. 201/2022, debitamente pubblicata secondo

le modalità previste dalle norme di riferimento;

- Valle Camonica Servizi S.r.l. ha provveduto con proposta pervenuta al protocollo

del Comune in data 22/10/2025 ad esplicitare le condizioni relative all'esecuzione

dei servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai documenti allegati a formare

parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio e di seguito elencati:

- Carta della Qualità del Servizio del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti

urbani;

- Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e Relazione;

- Asseverazione PEFA

- Elenco servizi attivi e opzionali;

- Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;

- Disciplinare Tecnico;

- Prezziario.

Atteso che le premesse riportate formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti come sopra costituite

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, si

applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) ratione

temporis vigente e le seguenti definizioni:

• **ARERA** o **l'Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

• **Parti** sono l'Ente Territorialmente competente e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;

• **Ente Territorialmente competente** si intende il Comune di Lozio;

• **Gestore** si intende Valle Camonica Servizi S.r.l (o VCS);

• **Contratto** è il presente Contratto di Servizio;

• **Servizio Affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore, ai sensi della normativa pro tempore vigente;

• **Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)** è il piano economico finanziario predisposto da VCS e asseverato ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 201/2022;

• **Disciplinare Tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;

• **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** è il provvedimento pro tempore vigente predisposto da ARERA per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (id est, Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e s.m.i.);

• **TQRIF** è il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 e s.m.i.;

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione

	secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato	
	delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione	
	della normativa vigente.	
	2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente	
	Territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal	
	presente Contratto, tra cui:	
	a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,	
	permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli	
	obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;	
	b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per	
	mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del	
	contratto;	
	c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione	
	di disequilibrio economico-finanziario.	
	2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a	
	ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:	
	a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il	
	corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed	
	economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le	
	priorità stabilite dall'Ente Territorialmente competente in attuazione della	
	normativa vigente;	
	b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente Territorialmente competente (anche in	
	coerenza con gli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le	
	attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;	
	c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 3, lettera a),	
	5	

del presente articolo, fornendo all'Ente Territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'in house providing, secondo quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/12/2025 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 – Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente Contratto è costituito dalle attività, dettagliate nell'allegato disciplinare tecnico e sinteticamente di seguito riportate:

a) progettazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della corretta esecuzione dei servizi di igiene ambientale sul territorio comunale;

b) esecuzione della raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati (Organico, carta-cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine e banda stagnata, secco residuo) trasporto rifiuti agli impianti di destinazione e prestazioni accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo, i servizi stagionali, servizi di ragnatura, i trasporti da centro di raccolta, i servizi spot servizi di rapporto con l'utenza e assistenza alla bollettazione tari, etc:

c) esecuzione dello spazzamento stradale manuale e meccanizzato, gestione e

atto sottoscritto tra le parti individuandone le modalità di svolgimento, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.

4.4 Eventuali modifiche al presente contratto, così come eventuali integrazioni/estensioni che si rendesse necessario apportare al perimetro dei servizi affidati dovranno risultare da specifico atto sottoscritto tra le parti.

Articolo 5 – Durata dell'affidamento

5.1 Il presente Contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2026 e termina in data 31 dicembre 2040.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

TITOLO II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO

ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2 Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 4 che precede, il Gestore sarà remunerato, in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario di Affidamento, ed in particolare, per il primo anno di gestione (2026) il canone contrattuale è determinato in euro 57.216,00 oltre IVA,

6.3 Il corrispettivo spettante al Gestore sarà riconosciuto mensilmente, sulla base di regolari fatture emesse in ratei pari ad un dodicesimo del valore contrattuale determinato in conformità al precedente art. 6.1. Le parti concordano che nel caso in cui non fosse possibile determinare il corrispettivo secondo le previsioni di cui ai precedenti commi 6.1, nelle more dell'approvazione del PEF di riferimento pro tempore vigente, il gestore proseguirà a fatturare il rateo di competenza del mese in acconto, valorizzandolo sulla base del valore dell'ultimo PEF disponibile, salvo poi procedere all'emissione di una fattura di conguaglio a seguito dell'approvazione del PEF;

6.4 La liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse dal gestore saranno effettuati dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Il ritardato pagamento oltre 15 (quindici) giorni dalle scadenze indicate comporterà l'applicazione degli interessi legali decorrenti da tale data e fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto.

6.5 Il gestore si impegna a trasferire al Comune, nel rispetto dell'equilibrio finanziario complessivo, il 100% del ricavato dalla vendita di materiali valorizzabili (carta, cartone, vetro, etc.), al netto di eventuali costi di lavorazione o

	selezione, qualora eccedente le somme calcolate ed esposte nel PEFA allegato al	
	presente contratto alla voce “Ricavi da vendite di materiali”	
	Il calcolo dell’eventuale ammontare da trasferire verrà effettuato e comunicato al	
	Comune entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e	
	verrà regolato mediante emissione di apposita nota di credito o altra metodologia	
	prevista dal MTR pro tempore vigente.	
	Articolo 7 – Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	
	7.1 L’Ente Territorialmente competente garantisce per tutta la durata	
	dell’affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare	
	dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone	
	l’adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione	
	tariffaria ai sensi della regolazione vigente.	
	7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in	
	corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le	
	modalità di cui al successivo art. 26.2. e 26.3.	
	Articolo 8 – Piano Economico Finanziario di affidamento	
	8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente Contratto,	
	di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo Schema Tipo	
	definito dall’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 201/2022 per gli	
	affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza	
	annuale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, l’andamento dei costi di	
	gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.	
	8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario,	
	del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve	
	comprendere almeno i seguenti elementi:	
	10	

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente Territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica

secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente Territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente Territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente Territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata,

tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11- Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente Territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L’Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall’Ente Territorialmente competente nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l’Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente Contratto è allegata (ALLEGATO B) la Carta della Qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto che lo schema regolatorio di riferimento del Comune di Lozio cui conseguono i corrispondenti obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere assicurati dal gestore, è attualmente individuato nello schema regolatorio I – “Obblighi Minimi”, convenendo circa l’impegno reciproco a dare corso – entro il termine dell’anno 2029 e compatibilmente con le disposizioni regolatorie pro-tempore vigenti – all’introduzione del superiore livello corrispondente allo schema regolatorio II per poi raggiungere entro l’anno 2031 il livello IV . “livello qualitativo avanzato”

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 e s.m.i

13.4 Il gestore si obbliga a mettere a disposizione del Comune, per tutta la durata dell’affidamento, con cadenza mensile ed entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, i dati riepilogativi dei quantitativi trattati. Il

Comune, in sede di verifica, potrà richiedere copia completa dei formulari, che saranno trasmessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell’Ente territorialmente competente

14.1 L’Ente Territorialmente competente è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 – Ulteriori obblighi in capo al Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall’Ente Territorialmente competente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all’utenza, previsti dalla regolazione dell’Autorità e assunti con il presente Contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell’aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all’intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all’Ente Territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti

	dell'Autorità;	
	e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente Territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;	
	f) dare tempestiva comunicazione all'Ente Territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente Territorialmente competente;	
	g) restituire all'Ente Territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;	
	h) In relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'in house providing, le parti concordano di prescindere dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico di VCS;	
	i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;	
	j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;	
	k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;	
	l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;	
	m) rispettare la normativa pro tempore vigente in tema di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;	

n) provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa pro-tempre vigente in tema di raccolta e trasporto dei rifiuti.

15.2 Il Gestore si impegna a tenere indenne l'Ente Territorialmente competente da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esecuzione del Servizio affidato, rispondendo direttamente dei danni prodotti a persone e/o cose.

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione, da trasmettere al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

a. beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;

b. beni strumentali di terzi.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'Ente Territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28, D.Lgs. n. 201/2022, concordandone i contenuti con il gestore, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente Territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli, l'Ente Territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente Territorialmente competente.

Articolo 18 – Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente Territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

TITOLO VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 19 – Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, il Gestore provvede

a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Le inadempienze del Gestore di cui al comma precedente, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata nel più breve tempo possibile, determineranno l'applicazione di penali differenziate a seconda della gravità dell'inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un minimo di € 50,00= (cinquanta) ad un massimo di € 1.000,00= (mille) per ciascuna inadempienza, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente. Fermo restando di seguito si riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative penalità:

- personale o automezzo in servizio privo di identificazione – per giorno 50,00 €
- danneggiamento per mancata cura, durante l'esecuzione dei servizi, di contenitori di proprietà dell'utenza 50,00 €
- mancato riposizionamento dei contenitori nelle vicinanze del punto di conferimento dopo la vuotatura degli stessi 50,00 €
- mancata manutenzione o riverniciatura automezzi – per mezzo 100,00 €
- mancato spazzamento meccanizzato (ove previsto nel disciplinare) di una via o piazza o parcheggio separato dalla sede stradale 100,00 €
- mancato prelievo di container o svuotamento platea in Piattaforma Ecologica / Centro di Raccolta, tali da non consentire il conferimento di frazioni da parte dell'utenza – per giorno di ritardo 100,00 €
- mancato ritiro di una frazione di rifiuti urbani per un numero di utenze sino a 10 (svuotamento contenitori delle varie frazioni secco, carte, umido, vetro, lattine ecc.) – per ogni evento 100,00 €
- mancato ritiro di una frazione di rifiuti urbani per un numero di utenze oltre le 10 (svuotamento contenitori delle varie frazioni secco, carte, umido, vetro, lattine ecc.) – per ogni evento 250,00 €

	- mancata pulizia punto di travaso rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore	
	250,00 €	
	- comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti	
	200,00 €	
	- mancata effettuazione di un servizio di spazzamento meccanizzato (ove attivo) – per giorno di ritardo 500,00 €	
	- mancata effettuazione di un servizio di raccolta domiciliare – per giorno di ritardo 1.000,00 €	
	- mancato reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o definitive degli impianti selezionati – per giorno di ritardo 100,00 €	
	In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.	
	19.3 L’Ente Territorialmente competente deve contestare formalmente gli inadempimenti rilevati al Gestore, tramite P.E.C. Qualora il Gestore ritenesse che l’inadempienza di cui al precedente comma 1 sia dipesa da cause di forza maggiore o da cause imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati dal Gestore nello svolgimento del servizio, deve dichiararlo entro 48 (quarantotto) ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte dell’Ente Territorialmente competente comporta l’esonero dal pagamento della penale stessa.	
	19.4 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard	

corrispondenti.

19.5 L'Ente Territorialmente competente comunica all'Autorità le penali da applicare al Gestore ai sensi del precedente comma 4 per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 – Sanzioni

20.1 L'Ente Territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 – Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'art. 1454 c.c.

21.2 L'Ente Territorialmente competente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere il presente Contratto nelle seguenti ipotesi:

a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida da parte dell'Ente Territorialmente competente;

b. cessione del contratto a terzi senza autorizzazione dell'Ente Territorialmente competente;

c. gravi violazioni da parte di Valle Camonica Servizi S.r.l., nell'ambito dell'attività di propria competenza, alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;

d. fallimento, cessazione o cessione del Gestore;

e. arbitrario abbandono, interruzione o sospensione, totale o parziale, dei Servizi

	qualora non dipendente da cause di forza maggiore o da soggetti terzi per più di 7	
	(sette) giorni consecutivi;	
	f. utilizzazione parziale o anche temporanea, delle strutture comunali in uso al	
	Gestore per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente Contratto;	
	g. venir meno dei requisiti per ottenere le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori	
	Ambientali richieste dal presente Contratto;	
	h. violazione degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del	
	proprio personale;	
	21.3 L'Ente Territorialmente competente è tenuto a contestare formalmente per	
	iscritto al Gestore la sussistenza di una inadempienza contrattuale che costituisce	
	causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma 2 e a fornire al	
	Gestore un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per	
	rimuovere le irregolarità contestate.	
	21.4 Il Gestore può, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione,	
	presentare controdeduzioni, memorie e documenti a giustificazione della propria	
	condotta. Decorso il termine concesso senza che il Gestore abbia rimosso le	
	irregolarità contestate, il presente Contratto si intende risolto di diritto.	
	21.5 Il Gestore può recedere dal Contratto in caso di eccessiva onerosità	
	sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., fermo restando l'obbligo di proseguire il	
	Servizio fino al successivo affidamento al nuovo gestore.	
	TITOLO VII - CESSAZIONE E SUBENTRO	
	Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al	
	Gestore uscente	
	22.1 L'Ente Territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di	
	individuazione del nuovo Gestore almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza	
	22	

naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente Territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente Territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente Territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente Territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente Territorialmente competente delibera entro i successivi 60 (sessanta) giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa

con l'Ente Territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente Territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente Territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23 – Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente

più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Garanzie

24.1 Le Parti convengono sin d'ora e si danno reciprocamente atto che l'Ente Territorialmente Competente, in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'in house providing, non provvederà a richiedere al Gestore alcuna garanzia per l'adempimento agli obblighi assunti con il presente Contratto. Il Gestore, pertanto, non dovrà costituire a favore dell'Ente Territorialmente competente alcuna garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'intera durata dell'affidamento.

Articolo 25 – Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza assicurativa RCT – Responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- b) Polizza assicurativa RCO – Responsabilità civile verso prestatori di lavori, con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro per persona;

Articolo 26 – Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- a) disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- b) provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- c) provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati,

	approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;	
	d) modifiche programmate indicate nel presente Contratto.	
	26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle	
	modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai	
	provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del	
	Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.	
	26.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, le Parti provvederanno in	
	contraddittorio a definire le modalità, le tempistiche e i compensi relativi alle	
	modifiche in corso in esecuzione.	
	Articolo 27 – Foro Competente	
	Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente	
	Contratto, ed in assenza di accordo tra le parti, quale che ne sia la natura, sarà	
	competente il giudice ordinario del foro di Brescia.	
	Articolo 28 – Miscellanea	
	28.1 Le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del	
	presente Contratto sono a carico del Gestore.	
	28.2 Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto,	
	VCS è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi	
	dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.	
	Articolo 29 – Allegati	
	29.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte	
	integrante – formale e sostanziale – del presente Contratto:	
	A. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/12/2025;	
	B. Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani;	
	C1. Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e relazione;	
	26	

